



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 23 aprile 2009 n.53

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 2 della Legge Qualificata n.1 dell'11 maggio 2007;
Visto l'articolo 4, secondo comma, della Legge 23 marzo 2009 n.36;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 14 aprile 2009;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**PROCEDURE ELETTORALI DEL SEGGIO SPECIALE DELL'OSPEDALE DI STATO
NELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CAPITANI DI CASTELLO E DELLE
GIUNTE E MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO N. 117/2007 PER IL VOTO A
DOMICILIO**

Art. 1

1. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 4 della Legge 23 marzo 2009 n.36 "Modifiche alla Legge sulle Giunte di Castello – Legge 24 febbraio 1994 n. 22", il presente decreto regola le operazioni elettorali per il rinnovo dei Capitani di Castello e delle Giunte relativamente all'esercizio del voto degli elettori degenti nell'Ospedale di Stato o ospitati nella Casa di Riposo.
2. Il presente decreto, inoltre, integra e modifica il Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 117 "Seggio Speciale per malati intrasportabili presenti in territorio".

Art. 2

1. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 23 marzo 2009 n. 36 che rinvia all'articolo 22 della Legge Elettorale 31 gennaio 1996 n. 6, gli elettori degenti nell'Ospedale di Stato o ospitati nella Casa di Riposo esercitano il diritto di voto nella sezione elettorale speciale istituita presso l'Ospedale di Stato le cui operazioni di voto restano aperte sino alle ore 17:00.
2. Gli elettori di cui al comma che precede sono ammessi a votare previa esibizione del certificato di degenza. Il Presidente attesta nel verbale il cognome, il nome e la sezione elettorale nella quale ciascun elettore è iscritto.

Art. 3

1. L'articolo 3 del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.117 è così sostituito:
"Le funzioni di Seggio Speciale riservato ai malati intrasportabili, per le consultazioni elettorali e referendarie, sono assegnate alla sezione elettorale prevista all'articolo 22, comma 3, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, istituita presso l'Ospedale di Stato la quale, per le consultazioni elettorali generali e referendarie, viene integrata nella sua composizione da ulteriori due scrutatori, nominati secondo le modalità previste dall'articolo 23 della Legge Elettorale 31 gennaio 1996 n. 6 come modificato dall'articolo 12 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1."

Art. 4

1. L'articolo 4 del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 117 è così modificato:

“Gli elettori intrasportabili, per essere ammessi al voto secondo le modalità previste all'articolo 2, devono far pervenire entro le ore 14:00 del tredicesimo giorno precedente la consultazione elettorale o referendaria, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo.

Nel caso sia necessario l'accompagnatore per il voto assistito, ai sensi dell'articolo 35 comma 2 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, la richiesta di ammissione al voto domiciliare può essere sottoscritta da quest'ultimo.

A tale dichiarazione deve essere allegato il certificato medico, rilasciato dai soggetti abilitati previsti al comma 5 del citato articolo 35, attestante la grave infermità o la grave patologia che impedisce in modo assoluto il trasporto dell'elettore al Seggio di iscrizione e l'eventuale necessità di essere ammesso al voto assistito, ai sensi del predetto articolo.

Il Capo dell'Ufficio Elettorale comunica all'elettore l'accoglimento o meno della richiesta di ammissione al voto domiciliare, pronunciata dalla Commissione Elettorale sulla base della verifica dei requisiti indicati al presente articolo.

L'elenco degli elettori ammessi al voto al proprio domicilio viene consegnato al Presidente del Seggio Speciale di cui all'articolo 22, comma 3, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, unitamente a tutto il materiale elettorale.

L'ammissione al voto domiciliare pronunciata dalla Commissione Elettorale, per le consultazioni elettorali generali e per le consultazioni per il rinnovo dei Capitani e delle Giunte di Castello, vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale secondo turno di ballottaggio.”

Art. 5

1. L'articolo 6 del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 117 è così modificato:

“Le schede votate con le modalità di cui all'articolo che precede, sono raccolte e custodite dal Presidente del Seggio Speciale in una apposita urna o in apposito plico chiuso e sigillato fino alla loro immissione nell'urna/urne del Seggio Speciale, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori il cui voto è stato raccolto al domicilio.

Nelle consultazioni elettorali generali e referendarie tutte le schede votate del Seggio Speciale, confluiscono - unitamente al verbale e al materiale elettorale - nella prima sezione elettorale di Borgo Maggiore.

Nelle consultazioni per il rinnovo dei Capitani e delle Giunte di Castello, la confluenza delle schede votate di cui sopra, avviene nella prima sezione o nella sezione unica di ogni circoscrizione elettorale di pertinenza: le schede votate dagli elettori iscritti nelle sezioni di Dogana confluiscono nella prima sezione della circoscrizione di Serravalle. Terminata la consegna delle schede, il verbale del Seggio Speciale - unitamente a tutto il materiale elettorale - deve essere consegnato a cura del Presidente del Seggio Speciale, all'Ufficio Elettorale di Stato.

Delle operazioni di confluenza e del numero delle schede votate immesse nell'urna/urne di pertinenza, deve essere fatta menzione nei verbali delle operazioni sezionali.

Con apposito regolamento saranno adottate dalla Commissione Elettorale le disposizioni tecniche operative relative al diritto di voto esercitato ai sensi del presente decreto.”

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 aprile 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta